SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1509-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Attività scientifiche e culturali - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della prima Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo, svoltasi a Vienna nei giorni 19 e 20 marzo 1985, è stato aperto alla firma il Protocollo n. 8 aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questa Convenzione, come si sa, insieme al Protocollo n. 1, fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 e fu ratificata dall'Italia nel 1955.

Seguirono i Protocolli nn. 2 e 3 del 1963, ratificati nel 1966; il Protocollo n. 4, sempre del 1963, ratificato nel 1982; il Protocollo n. 5 del 1966, ratificato nel 1967; e, non ancora ratificati, il n. 6 (il disegno di legge relativo si trova alla Camera dei deputati con il n. 2649) e il n. 7, che è ancora in fase di concerto del Ministero degli esteri con altri Ministeri.

Oggi siamo chiamati a ratificare il Protocollo n. 8, firmato nel 1985, che ha per scopo il miglioramento delle procedure attualmente previste per il funzionamento delle due istanze cui compete assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti la Convenzione di Roma: la Commissione e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

È importante che l'organo di garanzia sia permanentemente funzionante e che le sue decisioni siano perciò più rapide; il Protocollo n. 8 rappresenta una tappa significativa verso una più completa ristrutturazione degli attuali meccanismi per poi arrivare alla fusione della Commissione e della Corte in una unica « Corte europea dei diritti dell'uomo », alla quale possano ricorrere direttamente i cittadini europei.

L'Italia tende a questo obiettivo ormai da più decenni, con un'azione coerente svolta in seno al Consiglio d'Europa; ma il Protocollo n. 8 costituisce un imperativo morale anche nei confronti di quelle Parti che mostrano reticenze o resistenze a consentire ad una limitazione della loro sovranità.

Eppure, se si vuol assecondare il processo lento ma costante della costruzione dell'Europa, occorre che si pervenga ad una parallela diminuzione della sovranità nazionale, che vada a beneficio dell'ampliamento della sfera di salvaguardia dei diritti umani e del miglioramento dei sistemi di controllo.

Quando si esprime la preoccupazione che tali diritti non vengano rispettati in un certo Stato, non si può qualificare questa preoccupazione come un'ingerenza negli affari interni di tale Stato; lo ha ribadito esplicitamente il comunicato finale emesso in occasione della sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 25 aprile 1985.

Il Protocollo al nostro esame contiene una serie di emendamenti relativi ad articoli concernenti i titoli III e IV della Convenzione del 1950 tendenti a rendere più celere la procedura della Commissione e a migliorare quella prevista per la Corte.

L'esecuzione piena ed intera nell'ordinamento interno delle disposizioni contemplate nel Protocollo n. 8, non implica alcuna norma di adattamento.

Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti firmatarie della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.

Nella convinzione che questo Protocollo sia uno strumento utile alla salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'uomo, la 3ª Commissione, unanimemente, raccomanda l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla sua ratifica.

MARTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del presente Protocollo.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico.*

Art. 3.

1. *Identico.*